



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

Oggetto: DDG ASREM n. 964 del 29 maggio 2026 recante nomina Direttore Sanitario – Interpellanza consigliere Roberto Gravina – Riscontro.

1- Se la Regione Molise sia stata preventivamente informata delle verifiche effettuate dall'ASReM in ordine alla sussistenza dei requisiti di conferibilità dell'incarico di Direttore Sanitario.

In merito alla richiesta di conoscere se la Regione Molise sia stata preventivamente informata delle verifiche effettuate dall'ASReM, occorre evidenziare il quadro normativo di riferimento:

- Ai sensi del D.Lgs. 502/1992, art. 3, comma 1-quinquies, la nomina del Direttore Sanitario (così come del Direttore Amministrativo) è un atto di esclusiva competenza del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria.
- La Regione, attraverso la Commissione di esperti ex art. 3 del D.Lgs. 171/2016, cura la formazione dell'Elenco regionale degli idonei (da ultimo approvato con DGR n. 160/2026, che ha in larga parte rivalidato e cristallizzato posizioni già ritenute idonee con DGR n. 248/2023). La Commissione regionale valuta esclusivamente i requisiti generali, specifici, i titoli formativi, professionali e scientifici dei candidati.
- Non rientra tra le attribuzioni della Regione Molise effettuare una verifica generalizzata o un sindacato preventivo sulle dichiarazioni e sulle valutazioni dell'Amministrazione conferente. La Regione, pertanto, non è stata preventivamente informata delle verifiche individuali, né ex lege era tenuta ad esserlo.

È necessario chiarire che la scelta in ordine al Direttore Sanitario è disciplinata dal D.Lgs. 502/1992, Art. 3 c) 1-quinquies come atto di esclusiva competenza del Direttore Generale dell'Azienda. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.

La Regione, quindi, non è stata preventivamente informata delle verifiche, né tantomeno doveva esserlo. L'Azienda ha proceduto, secondo quanto previsto, ad individuare il candidato idoneo all'interno dell'elenco.

In sede di verifica delle idoneità, la Commissione di esperti costituita all'uopo, ha verificato l'istruttoria di ammissibilità e di idoneità, sostanziata nella verifica dei requisiti generali e specifici, soggettivi e oggettivi, oltre ai titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'Avviso pubblico (Art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016).

Non rientra quindi tra le attribuzioni della Regione Molise quella di procedere ad una verifica generalizzata delle dichiarazioni di tutti i candidati o a un sindacato preventivo sulle valutazioni dell'Amministrazione conferente.



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale
Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

2 – Se prima dell'adozione della DDG n. 964/2026, fosse già stata completata l'istruttoria relativa all'assenza di cause di conferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013

Si ribadisce che, in sede di verifica delle idoneità per la determinazione dell'Elenco regionale, la Commissione di esperti costituita all'uopo, ha verificato l'istruttoria di ammissibilità e di idoneità, sostanziata nella verifica dei requisiti generali e specifici, soggettivi e oggettivi, oltre ai titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'Avviso pubblico (Art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016).

Secondo le disposizioni dell'ANAC regolate dal D.Lgs. 39/2013, l'inconferibilità è infatti una caratteristica momentanea che può decadere o cessare i suoi effetti al termine del cosiddetto periodo di raffreddamento (cooling-off) previsto dalla stessa legge. Periodo che potrebbe non coincidere con la temporalità non definita per l'iscrizione negli elenchi dei Direttori Sanitari e Amministrativi, che seguono periodi non standardizzati.

La conferibilità dell'incarico riguarda invece la verifica delle cause ostative all'affidamento dell'incarico a un determinato soggetto idoneo, comprensiva delle autocertificazioni rese in domanda. Si tratta dunque di fasi distinte e autonome: le verifiche sul mantenimento dei requisiti, inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi attengono alla responsabilità dell'Amministrazione e dell'Ente conferente, non della Commissione preposta al riconoscimento dell'idoneità specifica.

3- Per quale motivo il Direttore Generale abbia proceduto alla nomina prima dell'acquisizione della dichiarazione formale attestante l'assenza delle situazioni ostative, rinviandone la produzione al momento della successiva sottoscrizione del contratto.

Rientra nella discrezionalità organizzativa e procedimentale dell'Azienda prevedere una tempistica utile sia all'espletamento delle verifiche istruttorie, sia a consentire al professionista individuato il tempestivo svolgimento degli adempimenti propedeutici (es. la richiesta di aspettativa o il passaggio di consegne dal precedente incarico).

Ciò anche perché tale periodo, oltre che alle verifiche necessarie che l'Azienda ha materialmente compiuto, può essere utile al professionista individuato per procedere al passaggio di consegne rispetto al precedente ruolo da cui lo stesso deve necessariamente richiedere l'aspettativa. Invero, nel periodo oggetto della domanda n. 3 dell'interpellanza, il sanitario individuato procedeva tempestivamente alla rinuncia all'incarico.

Nel caso di specie, a seguito delle verifiche effettuate e prima ancora che il sanitario prendesse effettivo servizio:

- Il professionista ha rassegnato la rinuncia all'incarico;



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

- L'ASReM, in aderenza alle Linee Guida ANAC, ha adottato la DDG n. 966/2026 disponente la nullità con effetto *ex tunc* della deliberazione di nomina (DDG n. 964/2026) e di tutti gli atti connessi.
- L'incarico non ha mai prodotto effetti, non sono stati svolti giorni di servizio e non è stato corrisposto alcun compenso, garantendo la totale assenza di oneri o danni finanziari a carico del bilancio aziendale e regionale.

L'ASReM, consequenzialmente alle verifiche effettuate, e prima ancora che il professionista nominato Direttore Sanitario prendesse servizio, in aderenza alle linee guida ANAC, disponeva la nullità (con effetto *ex tunc*) della Deliberazione n. 964/2026 e di tutti gli atti consequenziali. L'incarico non è quindi divenuto efficace e non sono stati corrisposti compensi con conseguente insussistenza di oneri a carico dell'ASReM.

4 - Se la Regione ritenga che tale modalità procedimentale sia coerente con le finalità preventive perseguite dal D.Lgs. n. 39/2013 e con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Considerato che la DDG n. 964/2026 è stata travolta da nullità *ex tunc* prima dell'immissione in servizio del sanitario e che nessun esborso di denaro pubblico si è verificato, la modalità procedimentale adottata — pur nella complessità della fase istruttoria — si è conclusa con il pieno ripristino della legalità procedimentale, in linea con i principi di trasparenza, prevenzione della corruzione e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

5 – Se siano stati coinvolti l'RPCT e gli uffici competenti nella verifica delle condizioni previste dal D.Lgs. n.39/2013.

Trattandosi di un procedimento di competenza gestionale dell'Azienda Sanitaria, le strutture e il RPCT della Regione Molise non sono stati coinvolti nella fase istruttoria della nomina.

Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, l'accertamento delle condizioni ostative e la vigilanza sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 spettano all'Ente conferente sotto la vigilanza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'ASReM. Si evidenzia, in ogni caso, la tempestività con cui l'Azienda ha rimosso l'atto tramite la DDG n. 966/2026.

6 – Se la Regione intenda acquisire dall'ASReM una relazione dettagliata sull'attività istruttoria svolta e sulle verifiche effettuate prima dell'adozione della deliberazione.

7 – Quali iniziative intenda assumere qualora dovessero emergere carenze istruttorie o omissioni nelle verifiche preventive richieste dalla normativa vigente.



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

Si risponde congiuntamente ai punti 6 e 7.

L'Amministrazione Regionale esercita costantemente le proprie funzioni di vigilanza e controllo sugli enti del Servizio Sanitario Regionale a garanzia della legittimità dell'azione amministrativa.

Preso atto della pronuncia di nullità in autotutela (DDG n. 966/2026) già adottata dall'ASReM che ha annullato gli effetti della nomina prima della sua efficacia, la Regione:

- Acquisirà dagli uffici dell'ASReM e dal relativo RPCT ogni utile informazione di dettaglio sul corretto svolgimento dei flussi istruttori interni;
- Qualora dovessero emergere rilevanti omissioni procedurali o profili di responsabilità nella fase preventiva, si riserva di adottare tutte le opportune misure ed indirizzi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'Azienda Sanitaria.



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

Oggetto: Chiarimenti urgenti circa la designazione sostituto del Direttore Sanitario ASReM – Consiglieri Primiani, Greco e Gravina – Riscontro.

Oggetto: Interpellanza (68/2026) concernente la nomina del DS della ASReM - Consigliere Romano – Riscontro (GIORGETTA).

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

- in data 28/11/2025 (prot. n. 143316) il Direttore Sanitario ASREM dr. Bruno Carabellese rassegnava le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico rivestito, con decorrenza dal 15° giorno successivo alla comunicazione, con relativo termine di preavviso ex art. 5, comma 2, del contratto d'opera professionale del 10/10/2023;
 - con nota di pari data (prot. n. 143291) il dr. Carabellese designava quale proprio sostituto il dr. Vincenzo Cuzzone;
 - con deliberazione DG ASREM n. 1618 del 29/11/2025, adottata alle ore 11:22, si prendeva atto con effetto immediato del recesso formalizzato dal dr. Carabellese con nota prot. n. 143316, dal contratto datato 10/10/2023 del medesimo dr. Carabellese qualificato come atto *“di dimissioni irrevocabili dall'incarico di Direttore Sanitario”*, con decorrenza dal 15° giorno successivo alla comunicazione, in coerenza con il termine di preavviso previsto dall'art. 5, co. 2, del citato contratto d'opera professionale, trattandosi di atto irrevocabile e recettizio;
 - con il predetto provvedimento, il Direttore Generale ASREM disponeva di procedere, contestualmente, *“all'attivazione in urgenza, per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, gestionale, organizzativa, sanitaria e aziendale, delle procedure ex lege previste per la designazione del sostituto del Direttore Sanitario dimissionario”*;
 - con successiva nota pervenuta al protocollo ASREM n. 143539 del 29/11/2025 (ore 11:37:34), il dr. Carabellese revocava le precedenti dimissioni *“irrevocabili”*;
- con nota del 02/11/2025 (prot. n. 144491), il dr. Vincenzo Cuzzone rinunciava alla nomina di sostituto del Direttore Sanitario con effetto immediato;
 - in pari data (prot. n. 144718), il Direttore Generale ASREM, preso atto della rinuncia del dr. Cuzzone e ritenuto di *“dover provvedere con ogni urgenza, nell'ambito delle attribuzioni di competenza del Direttore Generale ASREM, onde evitare eventuali vacanze nell'espletamento dell'incarico di Direttore Sanitario ASREM e continuità nell'espletamento delle funzioni”*, designava il dr. Giovanni Emilio Giorgetta – già precedentemente individuato come proprio sostituto dal Direttore Sanitario Carabellese – quale sostituto del Direttore Sanitario ASREM;
 - con nota del 09/12/2025 (prot. n. 147615), il dr. Bruno Carabellese comunicava il rientro in servizio in qualità di dirigente a tempo indeterminato Responsabile UOSVD Medicina Nucleare del P.O. Campobasso, al termine del periodo di preavviso precedentemente comunicato, a far data quindi dal 14/12/2025;
 - in data 10/12/2025 (nota prot. n. 148210) il Direttore Generale ASREM, visto l'art. 3 del D.lgs 4/8/2016 n. 171, avente ad oggetto disposizioni per il conferimento dell'incarico di



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale
Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo della ASL, considerata la scadenza di validità dell'elenco approvato con D.G.R. Molise n.295 del 29/09/2023;

- a) l'attività selettiva e concorsuale della Regione Molise, per quanto avviata con immediatezza, era ancora in corso di espletamento;
- b) il dr. Giovanni Emilio Giorgetta era già stato designato in via provvisoria quale sostituto del dr. B. Carabellese, come da nota prot. n. 144718 del 2/12/2025, al fine di evitare vacanze nell'incarico;
- c) già in precedenza, il dr. Giorgetta era stato individuato dal Direttore Sanitario ASREM dr. Carabellese quale suo sostituto, come da disposizione prot. n. 15038 del 5/2/2024 (all. n. 12);
- d) era stato acquisito specifico parere *pro veritate* dal prof. avv. Antonio D'Aloia, con specifico riguardo agli approfondimenti e alle valutazioni dottrinarie e giurisprudenziali in tema di deroghe normative ai limiti anagrafici dei Dirigenti Sanitari, al carattere gratuito e temporaneo dell'incarico e alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, già avviata con DGR Molise n. 458 del 15/12/2025;

- veniva nominato il dr. G.E. Giorgetta quale Direttore Sanitario f.f. della ASREM, nelle more della nomina del nuovo Direttore sanitario ASREM al termine delle procedure ex art. 3 del D.lgs 171/2016, precisandosi che detto incarico veniva conferito in via provvisoria e a titolo gratuito, continuando il medesimo dr. Giorgetta ad espletare gli incarichi a lui già affidati;

- con successiva nota del 18/12/2025, prot. n. 151961, il dr. G.E. Giorgetta accettava formalmente e integralmente il contenuto e le condizioni, giuridiche ed economiche, di cui alla DDG ASREM n. 1073 del 17/12/2025

- con deliberazione n. 964 del 29 maggio 2026, il Direttore Generale nominava Direttore Sanitario dell'ASREM il dott. Nicola Sebastiano Pio Rocchia, per la durata di anni 3 a decorrere dal 4 giugno 2026. Tuttavia, con successiva delibera n. 966 del 1° giugno 2026, il sottoscritto D.G. ASREM prendeva atto della sussistenza di una causa di inconferibilità dell'incarico conferito al dott. Rocchia e, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dichiarava la nullità della deliberazione di nomina.

La fattispecie in esame, pertanto, è del tutto diversa da quella relativa alla successiva deliberazione DG ASREM n.964 del 29.5.2026 (nomina quale Direttore Sanitario ASREM del dr. Nicola Rocchia), in quanto la nomina del dr. Giorgetta di Direttore Sanitario ff ASREM:

- riguardava un incarico di facente funzioni e non di titolare;
- veniva effettuata per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione degli atti di individuazione degli idonei da parte della Regione Molise, circostanza comprovata dal fatto che a seguito di DG Regione Molise n.160 del 28.5.2026, il giorno successivo veniva adottata delibera di nomina del nuovo D.S. ASREM, giusta DDG n.964 del 29.5.2026;
- il dr. Giovanni Emilio Giorgetta era già stato individuato dal Direttore Sanitario ASREM dr. Carabellese quale suo sostituto (disposizione n.15038 del 5/2/2024), designazione poi confermata in data 2.12.2026 dal D.G. ASREM;
- l'incarico veniva conferito a titolo gratuito, essendo il dr. Giorgetta già titolare di altri incarichi apicali all'interno dell'Azienda;



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

- non risulta alcun contrasto di pareri legali, in quanto afferenti agli approfondimenti e alle valutazioni dottrinarie e giurisprudenziali in tema di deroghe normative ai limiti anagrafici dei Dirigenti Sanitari (il primo) e alla possibilità di svolgimento dell'incarico di D.S. da parte di un soggetto per il quale si ponevano questioni di inconferibilità ex D.Lgs. n.39/2013 (il secondo).

RISPOSTE AI QUESITI

1) Il D.lgs. n. 39/2013 prevede un articolato sistema di responsabilità a carico dei soggetti che abbiano conferito incarichi in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità.

In particolare:

- l'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 attribuisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il compito di segnalare le violazioni all'ANAC e alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, per l'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative;
- l'art. 16 del d.lgs. n. 39/2013 attribuisce all'ANAC poteri di controllo esterno, ivi compresi poteri ispettivi e di accertamento, nonché la facoltà di segnalare i casi alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Si rappresenta, in merito che l'ASReM, con deliberazione n. 966 del 1° giugno 2026, ha già formalmente preso atto della sussistenza della causa di inconferibilità e ha dichiarato la nullità della nomina del dott. Rocchia, adempiendo in tal modo all'obbligo di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013;

2) Premesso che gli atti adottati dalla ASReM con la partecipazione del DS facente funzioni sono tutti validi e produttivi di effetti giuridici, in virtù delle considerazioni innanzi esposte, va evidenziato che:

- nella struttura aziendale delle ASREM, il Direttore Generale è l'organo di vertice che adotta gli atti di gestione e indirizzo; il Direttore Sanitario esprime pareri e propone soluzioni tecnico-sanitarie, ma, per espressa previsione normativa, non è titolare del potere decisionale finale sugli atti di competenza del DG;
- il parere del Direttore Sanitario, pur essendo obbligatorio, non sostituisce in alcun modo l'atto del DG, che resta l'unico provvedimento imputabile all'organo di vertice dell'amministrazione;
- la dottrina e la giurisprudenza amministrativa valorizzano il principio di conservazione degli atti e la tutela dell'affidamento dei terzi che abbiano incolpevolmente confidato nella stabilità del vantaggio derivante da provvedimenti favorevoli; l'ordinamento tende a limitare le ipotesi di nullità proprio per evitare che, a distanza di tempo, possano essere travolti rapporti consolidati e situazioni soggettive fondate su provvedimenti apparentemente legittimi;
- la nullità del provvedimento amministrativo è figura eccezionale, disciplinata dall'art. 21-septies l. n. 241/1990, che richiede una previsione espressa o la sussistenza di gravi difetti strutturali del provvedimento;
- non risulta una norma statale o regionale che preveda espressamente la nullità degli atti adottati dal Direttore Generale di una ASL (nello specifico, ASReM) per il solo fatto che il parere sanitario sia stato espresso da un Direttore Sanitario facente funzioni in situazione di inconferibilità, sia pur meramente potenziale;
- la partecipazione del Direttore Sanitario facente funzioni al procedimento, mediante l'espressione di pareri, potrebbe, al limite, configurare un vizio procedimentale riconducibile



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

alla violazione di legge, idoneo a determinare l'annullabilità –e non certamente la nullità paventata nella interpellanza in questione– dei singoli atti del D.G. ASREM, ove tempestivamente impugnati e ove sia dimostrata la sua incidenza causale sul contenuto dell'atto;

- gli atti del Direttore Generale ASREM, difatti, sono soggetti al termine decadenziale di 60 giorni per l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo (art. 29 c.p.a.); decorso tale termine, l'atto diviene inoppugnabile: tale orientamento, fondato sull'esigenza di stabilità, è pienamente estensibile al caso di violazione delle norme sull'inconferibilità, per cui l'eventuale irregolarità soggettiva del Direttore Sanitario facente funzioni non può trasformare gli atti del DG in atti nulli, impugnabili sine die, ma, al più, in atti annullabili entro i termini ordinari;
- inoltre, la giurisprudenza in tema di vizi formali e procedurali (art. 21-octies l. n. 241/1990) ha introdotto la categoria dei "vizi non invalidanti": talune irregolarità non determinano neppure l'annullabilità dell'atto, quando sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, specie se coerente con la normativa sanitaria e con gli indirizzi regionali.



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale
Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

Oggetto: Interpellanza (69/2026) concernente la nomina del DS della ASReM - Consigliere Romano – Riscontro. LAURIELLO

1- Se fosse al corrente della volontà del DG ASReM di attingere ad altro elenco di altra regione anziché quello approvato con DGR 160/2026;

In merito alla richiesta di conoscere se la Regione Molise sia stata messa al corrente della volontà di attingere ad altro elenco di altra regione anziché quello approvato con DGR 160/2026, occorre evidenziare il quadro normativo di riferimento:

- Ai sensi del D.Lgs. 502/1992, art. 3, comma 1-quinquies, la nomina del Direttore Sanitario (così come del Direttore Amministrativo) è un atto di esclusiva competenza del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria. È quanto mai opportuno chiarire che la scelta in ordine al Direttore Sanitario è disciplinata dal D.Lgs. 502/1992, Art. 3 c) 1-quinquies come atto di esclusiva competenza del Direttore Generale dell'Azienda: *Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.*
- l'art. 3 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, stabilisce espressamente che il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario «*attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni*»;
- La Regione, attraverso la Commissione di esperti ex art. 3 del D.Lgs. 171/2016, cura la formazione dell'Elenco regionale degli idonei (da ultimo approvato con DGR n. 160/2026, che ha in larga parte rivalidato e cristallizzato posizioni già ritenute idonee con DGR n. 248/2023).
- Non rientra tra le attribuzioni della Regione Molise effettuare una verifica generalizzata o un sindacato preventivo sulle scelte di esclusiva competenza del Direttore Generale dell'ASReM.

✱ La Regione, quindi, non è stata preventivamente informata delle verifiche, né tantomeno doveva esserlo. L'Azienda ha proceduto, secondo quanto previsto, ad individuare il candidato idoneo all'interno dell'elenco regionale o di altro elenco.

La facoltà di attingere ad elenchi di altre Regioni, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 171/2016, risponde a una scelta deliberata del legislatore statale, volta a garantire la più ampia possibilità di selezione di profili professionali qualificati nell'interesse del Servizio Sanitario, senza alcuna compressione dei diritti degli idonei già inseriti negli elenchi regionali. Del resto, la Corte Costituzionale ha chiarito che le disposizioni del d.lgs. n. 171/2016 costituiscono *principi fondamentali nella materia sanitaria*, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e che, in assenza o in presenza di elenchi regionali, l'Ente è tenuto ad attingere agli elenchi delle altre Regioni qualora l'interesse aziendale lo richieda

Non vi è pertanto alcuna gerarchia tra elenchi regionali, né un obbligo di priorità esclusiva a favore dell'elenco della Regione di appartenenza dell'Azienda. Il ricorso all'elenco campano è esercizio di una facoltà espressamente prevista dalla legge. La deliberazione di nomina, del resto, dà espressamente



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale
Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

atto della piena validità dell'elenco molisano e precisa che è stata comunque svolta una valutazione comparativa che ne ha tenuto conto.

L'Ordinamento prevede infatti ulteriori strumenti per l'individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico, mediante il ricorso ad altri elenchi regionali validamente costituiti: ove l'Azienda ritenga i profili presenti nell'elenco non adeguati o non pienamente rispondenti alle esigenze gestionali e alle direttive strategiche aziendali, potrà esercitare tali prerogative nell'ambito della procedura di conferimento, senza che ciò comporti la necessità di rivalutare l'ammissibilità accertata dalla Commissione.

- Si evidenzia poi, che il numero ridotto delle candidature pervenute in occasione dell'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario ha determinato la formazione di una lista caratterizzata da una limitata numerosità di soggetti idonei, con conseguente restringimento delle possibili valutazioni comparative. L'elenco infatti presenta una consistenza numerica particolarmente contenuta rispetto agli analoghi elenchi adottati da altre Regioni. Tale circostanza non attiene in alcun modo alla qualità professionale dei candidati inseriti nell'elenco, ma incide inevitabilmente sull'ampiezza del ventaglio di scelta a disposizione dell'Azienda ai fini del conferimento dell'incarico.

2- Su chi abbia effettuato la valutazione comparativa e secondo quali criteri.

In ordine alle censure concernenti la presunta opacità della "valutazione comparativa" richiamata nella deliberazione di nomina — con particolare riferimento all'assenza di indicazione circa il soggetto che l'avrebbe svolta, i criteri adottati e i documenti esaminati — si rappresenta quanto segue.

a) Distinzione tra fase di formazione dell'elenco e fase di nomina. La fase di formazione dell'elenco degli idonei, nella quale la commissione regionale svolge attività vincolata e ricognitiva dei requisiti normativamente previsti, senza esercizio di poteri discrezionali, e l'aspirante portatore dei requisiti è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'inserimento;

La fase di nomina, rimessa alla prerogativa del Direttore Generale, il quale sceglie, tra soggetti già dichiarati idonei in sede regionale, il profilo ritenuto maggiormente coerente con le esigenze organizzative e strategiche dell'Azienda.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito con chiarezza che il procedimento di nomina dei vertici sanitari si articola in due fasi autonome e distinte:

La deliberazione aziendale recepisce esattamente tale distinzione, precisando che l'ASReM non ha rivalutato i requisiti di ammissione o l'idoneità dei candidati, già accertati nelle competenti sedi regionali, limitandosi a svolgere la valutazione comparativa ai soli fini dell'individuazione del profilo più adeguato all'incarico.

b) Soggetto competente alla valutazione comparativa.

La valutazione comparativa nella fase di nomina finale è rimessa per legge al Direttore Generale, quale titolare della prerogativa di nomina ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 171/2016. La norma non prevede, in questa fase, la costituzione di una commissione esaminatrice, né la formazione di una graduatoria



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

concorsuale in senso proprio. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la procedura di nomina del Direttore Sanitario «non ha carattere concorsuale» e «si risolve nella scelta di carattere essenzialmente fiduciario [...] tra gli aspiranti che abbiano formulato la manifestazione di interesse e risultino in possesso dei requisiti di legge».

Ne consegue che la mancata indicazione di una commissione aziendale non costituisce vizio procedimentale, bensì è coerente con il modello normativo vigente.

c) Motivazione della scelta. Esperienza dirigenziale apicale e gestionale maturata presso azienda sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Contrariamente a quanto sostenuto nell'interpellanza, la deliberazione di nomina contiene una *motivazione espressa e puntuale* degli elementi posti a fondamento della preferenza accordata al dott. Lauriello, con specifico riferimento a:

- comprovate competenze in materia di organizzazione dei servizi sanitari territoriali, coordinamento aziendale, governo dei percorsi assistenziali e integrazione ospedale-territorio;
- esperienza nella direzione di strutture complesse, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero;
- formazione manageriale specifica per Direttori sanitari aziendali e inserimento in valido elenco regionale di idonei.

Nell'attuale contesto regionale e aziendale infatti è necessaria una figura sanitaria che sia fortemente competente, come il dott. Lauriello, nell'attuazione del PO 2026/2028 non solo relativamente all'organizzazione ospedaliera, ma anche con particolare riferimento alla nuova organizzazione del territorio che rappresenta una "rivoluzione" degli assetti territoriali dell'ASReM.

L'assistenza territoriale, invero, rappresenta oggi una priorità della sanità regionale anche al fine di dare risposte immediate e concrete ai Sindaci del territorio che in più occasioni hanno chiesto di raggiungere un maggiore equilibrio di assistenza sanitaria su tutto il territorio regionale.

Tali elementi costituiscono motivazione idonea e sufficiente a supportare la scelta, in piena coerenza con i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

3- Sulla tempistica di acquisizione del curriculum.

In ordine al rilievo concernente la trasmissione del curriculum del dott. Lauriello nelle quarantotto ore precedenti l'adozione del provvedimento, si precisa che nessuna norma di legge impone un termine minimo di deposito preventivo del curriculum rispetto all'adozione della delibera di nomina. Il curriculum risulta acquisito agli atti aziendali e posto a fondamento della valutazione comparativa, come attestato dalla deliberazione medesima.

4- Sui presidi di legalità contro inconferibilità e incompatibilità.

Tenuto conto del precedente che ha caratterizzato le nomine del DS ASReM già effettuate, la deliberazione di nomina del dott. Lauriello prevede espressamente che la stipula del contratto sia subordinata alla formale dichiarazione del nominando sull'assenza di cause di inconferibilità e



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio di Supporto al Direttore Generale della Giunta regionale

Via Genova, 11 – 86100 Campobasso

incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, nonché alla previa verifica aziendale delle relative condizioni.